



Unione Montana del Bassanese

Sede legale: Via Vittorelli, 30 c/o Comando di Polizia locale – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Fiscale 82003350244 – Partita IVA 02768310241

E-mail: info@unionebassanese.it

PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL BASSANESE

(Adottato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 19 del 23.11.2021)

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 2. Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola semi automatica calibro 9 x 21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12- sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue successive modificazioni.

A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore, in applicazione alla vigente normativa regionale, è prevista la dotazione della sciabola, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le sciabole verranno considerate "armi di reparto" e saranno custodite in armeria.

È consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate, senza che queste rientrino nel computo di cui agli articoli successivi.

Art. 3. Altri presidi per la difesa personale in dotazione

Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza possono altresì essere dotati dei seguenti presidi:

- a) Spray urticante al peperoncino anti aggressione, conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
- b) bastone estensibile distanziatore che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

Art. 4. Numero armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi da sparo in dotazione al Corpo della Polizia Locale, con il relativo congruo munizionamento, corrisponde al numero degli appartenenti effettivi al Corpo stesso in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a

pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.

Il numero delle armi è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione.

Il Comandante comunica all'autorità locale di pubblica sicurezza le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto di Vicenza il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 5. Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma. I costi relativi alla certificazione verranno rimborsati dall'Unione.

Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a) Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
- b) Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
- c) Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

Nelle more degli accertamenti di cui al comma precedente, il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Art. 6. Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Presidente dell'Unione comunicato al Prefetto di Vicenza.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio afferente all'Unione Montana del Bassanese (attualmente composta dai territori di Bassano del G., Pove del G, Solagna, Valbrenta e Romano d'Ezzelino) e degli altri Enti ad essa convenzionati, nonché di raggiungere il proprio domicilio ancorché situato fuori dal territorio di cui sopra e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione, che dovrà essere sempre portato al seguito dell'assegnatario dell'arma.

Per soli scopi di prove tecniche delle armi in dotazione, il Consegnatario, qualora sorga il dubbio sul corretto funzionamento di un'arma, la porta con provvedimento di assegnazione temporanea, presso il Poligono di Tiro o presso un'armeria autorizzata per le verifiche e/o riparazioni del caso.

L'assegnazione verrà sospesa, in tutti i casi di sospensione del rapporto di servizio con L'Unione (Comando a tempo pieno, aspettativa, congedo straordinario prolungato e continuativo)

Art. 7. modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva. La fondina dovrà essere quella fornita dal Comando dotata di appositi sistemi ad estrazione rapida ed anti-sfilamento.

Sono esentati dal porto dell'arma gli addetti ai servizi di rappresentanza e durante le cerimonie.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Unione (o dei comuni convenzionati) per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senz'arma.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Comandante comunica al Prefetto di Vicenza ed a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 8. Prelevamento, tenuta e custodia

Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla polizia locale, non assegnate in via continuativa ai singoli addetti, sono custodite, in appositi locali ubicati nella sede del Corpo in Bassano del Grappa.

Non essendo istituita un'armeria, se occasionalmente, a causa della vacanza di posti, ovvero di riduzioni delle assegnazioni in via continuativa, le armi e le munizioni custodite nei locali del comando di polizia locale superassero rispettivamente il numero di 15 pistole, l'eccedenza dovrà essere affidata in temporaneo deposito Commissariato di Bassano del Grappa, fino al ripristino delle condizioni che ne legittimino nuovamente la detenzione.

L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 13, comma 6.

L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al presente regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Vicenza, o del Comandante.

Nel caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo dello stesso, l'assegnatario ha la facoltà di depositare l'arma presso la sede del Corpo, in un luogo sicuro costituito da stanza con accesso controllato ed apposito armadietto blindato; nel caso di astensione dal lavoro per maternità o per malattia prolungata per un termine superiore ai trenta giorni l'assegnatario ha l'obbligo di versare l'arma, anche mediante la consegna nel proprio luogo di degenza al consegnatario dell'armeria (o uno dei sub consegnatari) che provvede all'immediato recupero dell'arma.

Nel caso della costituzione di "distaccamenti" territoriali decentrati, qualora questi siano dotati di luoghi o attrezzature tali per cui sia possibile depositare armi in totale sicurezza, è consentita la gestione decentrata delle armi, salvo comunque il limite massimo di 15. Potranno essere custodite soltanto le armi degli operatori assegnati al distaccamento.

Fuori dai casi dei commi precedenti, gli assegnatari dell'arma in via continuativa, sotto la propria responsabilità, possono depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso la sede del Corpo in un luogo sicuro messo a disposizione dell'Unione. È vietato depositare più armi nello stesso tesoretto.

Art. 9. Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario e/o al Comandante eventuali anomalie;
- b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate;
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e / o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante e al consegnatario.

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale, il quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- b) mantenere, durante il servizio, l'arma nell'apposita fondina (dotata di sistemi ad estrazione rapida ed anti estrazione involontaria), priva di proiettile nella camera di scoppio, sicura disinserita, fintanto la situazione operativa non lo richieda; in caso di posizionamento del colpo in canna (a cessata esigenza operativa: inserire immediatamente la sicura), lo scaricamento sarà da effettuarsi, quanto prima, nell'apposito "posto carico scarico" situato nei locali del Comando;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona;
- d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- e) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- f) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- g) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portare costantemente allacciato.

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

Art. 10. Consegnatario delle armi e munizioni

Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni è designato dal Presidente dell'Ente, su proposta del Comandante della polizia locale; può essere nominato un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o impedimento.

Il consegnatario e il sub-consegnatario delle armi e delle munizioni curano con la massima diligenza, in relazione a quanto prevede il d.m. 4 marzo 1987, n. 145, la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione nonché delle chiavi di accesso ai locali ove vengono custodite le armi e degli armadi blindati.

Il consegnatario assegna una cella dell'armadio blindato a ciascun operatore assegnatario di arma in via continuativa.

Art. 11. Ispezione delle armi e munizioni

È facoltà del Comandante, di concerto con il consegnatario, effettuare ispezioni e controlli sulle armi assegnate in via continuativa e su quelle di riserva tenute negli appositi locali attrezzati. Il consegnatario provvederà a verbalizzare le ispezioni.

Ogni irregolarità rilevata, dovrà essere immediatamente contestata all'assegnatario costituendo violazione di natura disciplinare.

Art. 12. Esercitazioni al tiro

Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e conseguita l'idoneità al maneggio delle armi.

Gli stessi devono superare ogni anno almeno 2 (due) corsi di tiro, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti al Corpo, del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno quindicesimo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Unione Montana del Bassanese.